



# **INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA**

**ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 D.LGS.  
18/04/2016 N°50**

## **PROGETTO ESECUTIVO Schema di Contratto**

Venezia, 27 agosto 2019

Responsabile Unico del Procedimento

*Arch. Alberto Chinellato*

*(atto firmato digitalmente)*

Progettista

*Dott. Arch. Roberto Megera*

*(atto firmato digitalmente)*



Rep. n° ..... del .....

**ACCORDO QUADRO**

per l'esecuzione dei lavori relativi a: **"INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA"** (C.I. 14021/ CUP: F73E19000000001- CIG:  )

L'anno duemiladiciannove, il giorno..... del mese di ....., nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

tra:

a) L'ing. Franco Fiorin, nato a Venezia il 31/08/1956, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Musei, Viabilità e E.B.A., domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia. Codice fiscale n.: 00339370272.

b) ....., nato a ..... il ....., residente in ....., Via ..... n. ...., in qualità di ..... dell'impresa , come risulta dal certificato dell'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ....., in data ..... Prot. CEW/, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'Impresa: ..... - ..... Codice fiscale e partita I.V.A. n.: .....

**PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta comunale n. ....., divenuta esecutiva per decorso del termine il ....., depositata agli atti del Comune di Venezia, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA** per un importo dei lavori da appaltare di **€ 507.006,97** oggetto dell'offerta mediante il criterio di



aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante: ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara, comprensivi di **€ 9.540,70** quali economie e **€ 2.505,10** quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1. Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente **ACCORDO QUADRO** e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

##### **Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto e allegato al presente atto sotto la lettera «.....», nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

4. L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori in conformità a quanto sarà concordato nei singoli Ordini di Lavoro, che andranno a costituire singoli contratti dettagliati.

##### **Articolo 3. Ammontare dell'Accordo Quadro.**

1. L'importo dell'accordo quadro ammonta ad **€ 507.006,97** (diconsi Euro cinquecentosettemilasei/97) di cui:



a) € 494.961,17 per lavori veri e propri;

b) € 9.540,70 per lavori in economia;

c) € 2.505,10 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" per cui i prezzi unitari **di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore** in sede di gara, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

#### **Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso : .....

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «.....», è/sono autorizzati... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i... signor... .....sui conti correnti i cui estremi identificativi sono riportati nell'allegato «.....» al presente contratto. Le persone delegate ad operare sui conti correnti indicati sono: .....

4. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 del capitolato generale d'appalto sulla condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti.

### **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

#### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori, servizi e forniture compresi nell'Accordo Quadro è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del



verbale di consegna dei lavori, servizi e forniture. Fermo restando il termine anzidetto, l'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto dei termini previsti per l'esecuzione delle varie categorie di opere, servizi e forniture, contenuti nei singoli Ordini di lavoro emessi dalla Direzione Lavori.

3. Le singole lavorazioni saranno, perciò, oggetto di successiva definizione tramite Ordini di Lavoro che conterranno l'indicazione del luogo di esecuzione, la descrizione delle prestazioni, se necessario le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive, i termini per l'esecuzione delle prestazioni, l'importo presunto oggetto dell'Ordine di lavoro, nonché le penali per la ritardata o incompleta esecuzione

#### **Articolo 6. Penale per i ritardi .**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere in ogni singolo Ordine di Lavoro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al 1 per mille dell'importo presunto della lavorazione.

2. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di legge.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto,



quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso s'intendono compresi nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino **all'emissione del certificato di regolare esecuzione**;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche effettuate;
- i) la custodia e la conservazione delle opere fino **all'emissione del certificato di regolare esecuzione**.

3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. 145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25;

#### **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure



rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi **al netto del ribasso contrattuale**.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e



della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento.

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare i pagamenti a valere sull'impegno di spesa oggetto del presente contratto, potranno essere corrisposti dal Comune di Venezia entro ..... e comunque non prima di..... Dichiara altresì di essere a conoscenza di ..... **(COMPETENZA GARE E CONTRATTI)**

3. All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al raggiungimento dell'importo lavori pari ad almeno il 30% dell'importo contrattuale, con le modalità previste al comma 2, al netto della ritenuta dello 0,50%.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato, con le modalità di cui al comma 2, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato con le modalità di cui al comma 2, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, effettuato con le modalità di cui al comma 2, previa costituzione di apposita fideiussione, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.





### **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

### **Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143



e 144 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

3. Qualora l'appaltatore aderisca agli accordi di cui al precedente art. 12 comma 2, che il comune di Venezia ha stipulato con le banche, non si applicano le norme di cui agli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. 207/2010, relativi ai ritardi nei pagamenti.

#### **Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del **certificato di regolare esecuzione**.

2. Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso entro il termine perentorio di **tre** mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il **certificato di regolare esecuzione**, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di **regolare esecuzione**; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 15. Risoluzione dell'Accordo Quadro.**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;



- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 16. Controversie.**

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dal D. Lgs. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della



garanzia fideiussoria.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008);
- b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Tit. IV del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come al punto ...) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione, sottoscritta e



rilasciata dallo stesso appaltatore, in virtù dell'articolo 1, comma 2, lett. e), del D.P.R. n. 252 del 1998, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 11998.

#### **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
4. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. Il Sig. .... rappresentante legale dell'impresa, si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1 lett. a) del "Protocollo di legalità" di cui alla D.G.R.V. n. 537 del 03/04/2012.
6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
7. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie

#### **Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante ..... n. .... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per l'importo di € .....



pari al ..... per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010, all'emissione del **certificato di regolare esecuzione**.

#### **Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.**

1. L'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del **certificato di regolare esecuzione**, con polizza numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per un massimale di € **100.000,00**.

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero ..... in data ..... rilasciata dalla società/dall'istituto ..... agenzia/filiale di ..... per un massimale di € 500.000,00.

#### **Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013 modificata con delibera di G.C. n. 21 del 31/01/2014, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai



propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n.62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto: norme amministrative;
- il capitolato speciale d'appalto: prestazionale;
- le relazioni tecnica;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma.

##### **Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, nel regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09/01/2012 ai fini della



prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di **emissione del certificato di regolare esecuzione**.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

Letto confermato e sottoscritto

Venezia, lì .....

Il Dirigente

La Ditta

